

Dirò una sola cosa in aggiunta. (*Rumori — Segni d'impazienza*)

L'istituzione dei giudici conciliatori è antichissima; essa ha una giurisdizione eccezionale, tantochè le sentenze dei giudici conciliatori non sono soggette ad appello, ma soltanto al ricorso per cassazione. Il giudice conciliatore non ha un cancelliere, ma è assistito dal cancelliere comunale; egli non ha neppure un usciere, bensì si serve del serviente comunale. La legge ha disposto in tal guisa per togliere in questa specie di giurisdizione eccezionale e paterna ogni sorta di spese, per facilitare la giustizia alla povera gente, perchè la fosse fatta a buon mercato a quella classe laboriosa che più ha bisogno di giustizia e che meno può avere difesa.

Bisogna notare ancora che ordinariamente in tutti i comuni vi è un giudice conciliatore il quale è scelto non tra i legali, ma tra gli uomini più probi, più stimati. Egli ha non solo la giurisdizione ordinaria fino a 6 ducati, cioè fino a 26 lire circa, ma ancora una giurisdizione straordinaria, per la quale chiunque volesse andare innanzi a lui, di consenso col'altra parte, ben lo potrebbe, e davvero molte liti sono evitate per la sua sentenza.

Ora, tutto questo si fa da buon padre di famiglia, si fa francamente, si fa senza spese. Voi, col mettere questa tassa agli atti di conciliazione, venite ad alterare una parte importantissima dell'amministrazione della giustizia nelle provincie napoletane, ed io credo che non si possa così di strarfo, come diceva il mio onorevole amico, procedere a cambiare una parte rilevantissima dell'organico giudiziario.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

MINGHETTI, relatore. Mi pare che nello svolgersi della discussione noi siamo usciti un poco dal primo concetto, ed abbiamo recato oscurità invece di chiarezza all'argomento.

Che vi siano delle piccole cause, delle contestazioni anche di pochi soldi, egli è un fatto, ma questo fatto non è una prerogativa speciale delle provincie meridionali; tali piccole cause esistono dappertutto.

Per queste piccole cause vi è a Napoli un giudice conciliatore, e quand'egli perviene al suo intento, e non ha d'uopo di pronunziare sentenza, non ha luogo pagamento di tassa. La tassa si percepisce quando vi sono atti scritti.

DE BLASIS. Domando la parola.

CAPONE. Domando la parola.

MINGHETTI, relatore. La cosa non è diversa da quello che succede in queste provincie, sebbene sia diversa la qualità del giudicante e il modo del giudizio. Anzi v'ha di più, il giudice mandamentale, se io non m'inganno, perchè in questa materia non sogo ben esperto, ha l'ufficio d'essere conciliatore anch'egli, dimodochè cumula in sé le due funzioni. . .

PLUTINO. Domando la parola.

MINGHETTI, relatore. . . quella, cioè, di giudice, e quella di conciliatore.

Comprendo benissimo che alcuno dei deputati che hanno parlato fin qui proponesse che fossero esenti da tassa tutti quegli atti che si fanno nelle piccole liti. Quest'idea la comprenderei applicata a tutta l'Italia; ma non comprendo come si voglia esentare da tassa nelle provincie meridionali quegli atti che vi sono soggetti nelle antiche provincie.

La cosa mi pare di una chiarezza evidente. È una legge di unificazione, alla quale tutti debbono sottostare del pari.

Quanto poi all'organico di cui parlava l'onorevole Capone, io osserverò che l'organico in questa materia è la legge di finanza; ed io poi in sostanza non conosco dinanzi al Parlamento altro organico che lo Statuto.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Io credo necessario rispondere qualche cosa al commissario regio e poi all'onorevole relatore della Commissione.

Il commissario regio dice che questo articolo aggiunto dal Senato non contiene alcuna nuova disposizione. Allora domando: perchè si trova qui aggiunto e così nettamente espresso e formulato?

Si vuol dire: per una semplice dichiarazione di atti e disposizioni contenute virtualmente nella presente legge. Ma come! Per una semplice dichiarazione si doveva prendere il parere dei giureconsulti napoletani che fanno parte del Senato?

Voci. Si è preso.

LAZZARO. Mi sembra dunque che, lungi dall'essere una dichiarazione, sia una disposizione propria che s'inserisce nel testo della legge, e che si voglia applicare una tassa anche per le contestazioni che riguardano piccolissimi valori.

Quanto poi al parere del giureconsulto napoletano e senatore nominato dall'onorevole Guerrieri, io maraviglio che vi sia stato chi, in cosa tanto seria e trattandosi delle classi più povere della società, e specialmente del Napoletano, sia stato d'un parere piuttosto grave che mite.

Son lieto perciò che in questa Camera tutti i giureconsulti napoletani sono stati d'un parere assolutamente contrario.

Il commissario regio ed il relatore della Commissione poi ci dicono che bisogna unificare.

Sono del loro avviso nel principio astratto; ma domando: perchè si vuole estendere alle provincie napoletane una tassa la quale esiste per le provincie antiche, anzichè prendere a modello quello che esiste nelle provincie napoletane ed estendere il beneficio anche alle provincie antiche? Domando: come s'intende l'unificazione? Se per unificazione s'intende l'estendere alle provincie nuove tutto ciò che esiste nelle provincie antiche, bisogna dirlo, e allora sapremo qual significato s'intenda dare alla parola *unificazione*. Ma se per *unificazione* s'intende quello che io credo si debba intendere, cioè che bisogna prendere il meglio che in ogni parte d'Italia si trova e formarne quel terzo ente che è nei voti, nelle ispirazioni di tutti e nel plebiscito del 21 ottobre, allora bisogna vedere quale sia in proposito il sistema migliore: se è il sistema che esiste nelle provincie napoletane, o quello che esiste nelle provincie antiche. Bisognerebbe porre la questione su questo terreno, cioè vedere se le contestazioni che non oltrepassano il valore di 25 lire debbono essere sottoposte alla tassa. Se si riconosce che debbono essere sottoposte alla tassa, si stabilisca la tassa per tutte le provincie; ma, se si riconosce che la tassa non farebbe che allontanare la probabilità delle conciliazioni, che tanto bene recano presso le classi infime della società, credo che la disposizione vigente nelle provincie napoletane si debba estendere alle provincie antiche.

In vista di queste considerazioni depongo sul tavolo della Presidenza un emendamento, per cui si estenda a tutte le provincie italiane quello che io credo giusto vantaggio delle napoletane, cioè che le contestazioni di un valore non maggiore di 25 lire non sieno soggette a tassa alcuna.

PRESIDENTE. Per tutte le provincie?

LAZZARO. Per tutte le provincie, per tutta Italia.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro propone che in tutto il regno per le contestazioni concernenti valori non maggiori di lire 25 non s'imponga tassa.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)